

Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

***STRALCIO***

Art. 8

(Misure in materia di piano casa)

1. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) la lettera d), del comma 1, dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali o regionali. Resta fermo che gli interventi proposti in aree sottoposte a vincoli relativi autorizzativi sono subordinati al preventivo parere dell’Ente preposto alla tutela dello stesso.”;

b) alla lettera g), del comma 2 dell’articolo 4, la parola “presente” è soppressa e, dopo la parola “legge”, sono aggiunte le seguenti: “regionale 18 gennaio 2016, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016)”;

c) alla lettera c), del comma 2 dell’articolo 5, dopo le parole “dei fabbricati” sono aggiunte le seguenti: “di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”;

d) al comma 1 dell’articolo 6 bis le parole “dell’imprenditore agricolo” sono sostituite dalle seguenti: “del proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”;

e) al comma 4 dell’articolo 6 bis dopo le parole “di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell’entrata in vigore della” sono soppresses le parole “presente legge ” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;

f) al comma 5 dell’articolo 7 dopo le parole “le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della” sono soppresses le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;

g) al comma 8 bis dell’articolo 7, dopo le parole “È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della” sono soppresses le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016” e dopo le parole “purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della” sono soppresses le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;

h) all'articolo 7 bis:

1) al comma 1, dopo le parole “mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti” sopprimere le parole “sempre con destinazione ad attività produttive”;

2) al comma 2, dopo le parole “Fermo restando” aggiungere le parole “il soddisfacimento degli standard urbanistici indotti dall'intervento e” e sostituire le parole “delle nuove strutture produttive” con le seguenti: “del nuovo complesso derivante dagli interventi di cui al comma 1”;

3) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole “purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari” sopprimere le parole “e comunque, rientranti nell'ambito delle attività produttive”;

4) alla lettera d) del comma 2 sopprimere la parola “produttivo”;

i) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole “per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della” sono soppresse le parole “presente legge” e sostituite dalle seguenti: “legge regionale 1/2016”;

l) il comma 4 bis dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: “4bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti dalla presente legge e realizzati dopo la sua entrata in vigore, privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda.”.